



COMUNE DI CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 58 del Registro

data 05/04/2024

Oggetto: R.G. N.R. n.201/2021 R.G. GIP 401/2024 – Sentenza 60/2024 del 4/4/2024. Pubblico Ministero contro Sindaco pro-tempore e l. dipendente del Comune di Catenanuova imputati unitamente a Presa d'atto dichiarazione del GIP di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di Ammissione patrocinio legale in favore del dipendente

Pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole.

La Responsabile del I settore
Affari generali-amministrativo
Dr.ssa Santa Maria Tracà

Li, 25/6/2024

Il Responsabile del II settore
Economico-finanziario

Dr.ssa Maria Concetta Giunta

Li, 25/06/2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno cinque del mese di luglio alle ore 11:45 e segg., in Catenanuova nell'aula delle adunanze, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del :

☒ Sindaco

☐ Vice- Sindaco

e con l'intervento dei seguenti Sigg. Assessori

All'appello nominale risultano presenti:

	NOME E COGNOME	CARICA RIVESTITA	P	A
1	Antonio IMPELLIZZIERI	Sindaco	X	
2	Carmelo DI MARCO	Assessore	X	
3	Nicola LEOCATA	Assessore		X
4	Rosaria INGRASSIA	Vice- Sindaco	X	
5	Lucia BARBAGALLO	Assessore	X	
TOTALE			4	1

Partecipa il Segretario Generale Dr. Filippo Ensabella.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n.57 del 25/6/2024;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 53 della Legge 142/90, come recepito dall'art. 1 comma 1, lettera i) della Legge Regionale 48/91, integrato dall'art.12 della Legge Regionale 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La proposta e' approvata e dichiarata immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n. 57 del 25/6/2024

Oggetto: R.G. N.R. n.201/2021 R.G. GIP 401/2024 – Sentenza 60/2024 del 4/4/2024. Pubblico Ministero
dipendente del
Pres. d'atto dichiarazione del GIP di non luogo
a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di
ammissione patrocinio legale in favore del dipendente

Proponente
Il Sindaco

IL SINDACO

Premesso che al dipendente [redacted] nel procedimento penale n.201/2021 era stato contestato il delitto di abuso d'ufficio nonché quale Responsabile Unico del Procedimento in concorso con

[redacted] Comune di Catenanuova procurava alla [redacted] un ingiusto vantaggio patrimoniale per le altre ditte partecipanti in quanto non residuavano margini di discrezionalità in ordine all'esclusione dalla gara della ditta partecipante che presenti offerta anormalmente bassa;

Considerato che con nota prot. 1844 dell'11/02/2021 il suddetto dipendente aveva comunicato il nominativo dell'avvocato incaricato per l'assistenza e difesa;

Tenuto conto che con nota prot. 6521 del 03/06/2024 il dipendente [redacted] ha richiesto il rimborso delle spese sostenute per nel procedimento penale, allegando:

- la sentenza n.60/2024 del 4/4/2024 con la quale il GIP ha pronunciato sentenza liberatoria con la formula non luogo a procedere perché il fatto non sussiste non sussistendo gli elementi richiesti dal pubblico ministero per l'interazione del delitto di abuso d'ufficio;
- fattura quietanzata di € 4.694,30 per onorario pagato all'avv. Vincenzo Crimi;

Rilevato che detta fattura è stata emessa con applicazione dei valori minimi della vigente tariffa forense;

Richiamato l'art. 28 del CCNL 14/9/2000 "patrocinio legale" che così prevede:

"L'ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento:

Riscontrato che non mancano pronunce giurisprudenziali favorevoli alla rimborsabilità *ex post* delle spese legali, anche qualora la scelta del legale incaricato non sia stata sottoposta al previo assenso dell'Ente in applicazione del principio per cui il diritto di difesa non può subire limitazione alcuna;

Visto l'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997 n. 67 per il quale le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza;

Considerato che la giurisprudenza ha precisato che presupposto per il riconoscimento del beneficio del rimborso al pubblico dipendente delle spese legali sostenute nei processi civili, amministrativi e penali previsto dal suddetto articolo è l'avvenuto pagamento delle somme delle quali è previsto il rimborso;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

1. di accogliere le istanze di rimborso delle spese legali sopportate dal dipendente
2. di dare atto che, con riferimento ai fatti contestati nel procedimento penale di cui discorso, risultano interamente assolte le seguenti condizioni:
 - a) inesistenza di qualsivoglia conflitto di interesse con l'ente amministrato;
 - b) sussistenza di una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'Ufficio rivestito dal soggetto richiedente il rimborso il quale ha agito in quanto investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale.
 - c) infondatezza della *notitia criminis*, in ragione dell'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato relativamente al delitto ipotizzato ed iscritto, come si legge nella sentenza liberatoria n.60/2024 del 4/4/2024 Tribunale di Enna, Ufficio G.i.p. con la formula "non luogo a procedere perché il fatto non sussiste" non sussistendo gli elementi richiesti dal pubblico ministero per l'interazione del delitto di abuso d'ufficio;
3. di demandare alla resp.le del I Settore gli adempimenti susseguenti all'adozione del presente atto.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Filippo Ensabella



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. 15 in data *08/04/2024*



Il responsabile della pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91.

Catenanuova,

5/2/2024



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Filippo Ensabella.